



PROVINCIA DI NAPOLI

AREA STRATEGICA LAVORO – SETTORI PRODUTTIVI DIREZIONE INDUSTRIA, TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO



News 64

- <http://www.provincia.napoli.it/> sezione Servizi on line.
- Directory: http://www.provincia.napoli.it/Navigazione_Menu/Guida_Artigiani.html

Aggiornamento del
30/07/2012

Dirigente: Dr. Vincenzo QUARANTA
Referente rubrica: Dr. Luigi CROCE

INDICE

1. **ATTUALITÀ**
 - **Riforma del Lavoro** – Legge n. 92 del 28 giugno 2012 *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.* (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012).
 - Decreto Legge n. 83/2012 ("**Decreto Sviluppo**") *Misure urgenti per la crescita del Paese* (G. U. n. 147 del 26 Giugno 2012 – S. O. n.129).
 - **Progetto Pronto soccorso imprese a Napoli.**
 - **Regione Campania** - Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012. Approvato il **Testo Unico dell'apprendistato** che stabilisce regole e limiti per l'attivazione dei contratti lavorativi da parte delle imprese locali. (BURC n. 44 del 16 Luglio 2012).
2. **AGGIORNAMENTI E DECreti DI INVESTIMENTI E CREDITO**
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 **Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio** (G. U. n. 143 del 21 giugno 2012).
 - Ministero Economia e Finanze - DECRETO 25 giugno 2012. **Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.**
 - DECRETO 25 giugno 2012. **Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

I Comuni sono invitati a dare massima diffusione alla Newsletter presso gli artigiani, le imprese, le associazioni interessate e gli operatori del settore Commercio e Artigianato presenti sul territorio.

- **Riforma del Lavoro** – Legge n. 92 del 28 giugno 2012 **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.** (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012).

La Riforma del lavoro è diventata ufficialmente legge dello Stato il **18 luglio 2012**, anche se per diversi istituti di riferimento è previsto un avvio scaglionato.

Secondo le intenzioni del Governo, essa si propone di realizzare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione e occupazione; contribuire alla crescita della produttività e stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese. La legge, tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro: una **distribuzione delle tutele dell'impiego**, attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent'anni e l'adeguamento all'attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale; un riassetto degli **ammortizzatori sociali** e delle relative politiche attive; l'instaurazione di **rapporti di lavoro più stabili**, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.

La riforma individua alcune **macro-aree di intervento**, in cui sono coinvolti gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l'equità di genere e le politiche attive.

Proroghe: rimandate di un anno (18 luglio 2013) le regole per i **professionisti a partita IVA** che hanno già in essere un contratto di collaborazione con un'azienda.

Altri scaglioni: un'altra delle importanti novità della riforma del lavoro, l'uscita di scena del **Contratto di inserimento**, è prevista dal 1° gennaio 2013.

Stessa data anche per le altre novità sul contratto di **Apprendistato**, ossia quelle che riguardano il tetto massimo al numero di apprendisti che un'azienda può prendere, nella proporzione di: 3 ogni 2 lavoratori qualificati; 1 a 1 in imprese con meno di 10 dipendenti; massimo 3 in aziende senza maestranze qualificate e specializzate o presenti in numero inferiore a 3 unità.

Le **novità principali** della riforma riguardano l'articolo 18, il sistema degli ammortizzatori sociali e l'insieme dei contratti di lavoro.

In particolare, sono entrati in vigore: 1) le nuove regole sui **Licenziamenti**, modificate a seguito della riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori; 2) le nuove regole sulle **assunzioni**: - nuovi **Contratti a Progetto**, per i quali per le nuove assunzioni viene richiesta l'indicazione di un progetto specifico, che non riguardi l'oggetto sociale dell'impresa - nuovi **contratti di Partite IVA**, per i quali per le nuove collaborazioni, scattano subito le nuove regole volte a scongiurare le false assunzioni di lavoratori subordinati e dipendenti; 3) la norma che subordina la possibilità di **assumere nuovi apprendisti** alla conferma di una parte dei lavoratori con i quali l'impresa ha precedentemente stipulato un contratto di apprendistato; 4) non saranno più possibili, invece, le **associazioni in partecipazione** con immediata perdita di efficacia per i contratti in corso. Il regime precedente, disciplinato dagli artt. 2549-2554 del codice civile, prevedeva che all'associato si attribuisse la partecipazione agli utili dell'impresa o di singoli affari, come corrispettivo di un apporto che può essere anche lavorativo, e nel quale tuttavia, mancano gli elementi della subordinazione perché l'associato non è obbligato a prestare la sua attività sotto la direzione dell'associante e può anche controllare l'andamento degli affari e partecipare ai risultati. Il D. Lgs. 276/2003 aveva stabilito che in mancanza di un'effettiva partecipazione ed inadeguate erogazioni l'associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il lavoro subordinato.

Intanto, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2012 le **correzioni** all'articolo 1, comma 40 della legge n. 92/2012 in materia di **conciliazione obbligatoria** in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: se si arriva ad una **risoluzione consensuale**, il correttivo impone che si applichino le disposizioni in materia di Aspi e che si possa affidare il lavoratore ad agenzie di somministrazione o intermediazione perché si possa ricollocare sul mercato.

Più in generale, le **altre novità** introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 nel mondo del lavoro sono le seguenti.

1) Contratti a termine: la durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (causale), sarà di un anno. Le pause

obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore. Il Parlamento ha reso più soft quanto previsto dal governo.

2) Apprendistato e assunzioni: la nuova e più stringente disciplina, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe rappresentare il canale privilegiato di accesso dei giovani (fino ai 29 anni) al mondo del lavoro. Al fine di incoraggiare l'utilizzo di tale tipologia di contratto, la legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha introdotto i seguenti **interventi correttivi** nel corpo del D. Lgs. 167/2011:

a) il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti per un numero complessivo che sia superiore al rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro;

b) tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;

c) in ogni caso è esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, co. 4, D.Lgs. 276/2003;

d) Per le imprese che impiegano almeno 10 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti predetti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Le previsioni surriferite non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È stabilito, infine, la previsione di una durata minima del contratto non inferiore ai 6 mesi.

3) CO.CO.PRO, da salario base a una tantum: definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro.

4) Partite IVA e utilizzo ad ampio spettro degli autonomi anche in azienda: la Riforma del Lavoro modifica lo scenario, stanando quelle false e penalizzando le assunzioni di collaboratori e aumentando la contribuzione previdenziale. **Requisiti:** la durata di collaborazione non deve superare otto mesi; il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell'80% di quello di dipendenti e co.co.co; il lavoratore non deve avere una postazione «fissa» in azienda: non si può avere una scrivania ma il telefono sì. Inoltre il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell'80% di quello di dipendenti e collaboratori. Verranno considerate vere quelle partite Iva che avranno un reddito annuo lordo superiore ai 18mila euro.

Nel caso in cui si realizzino almeno due delle tre precedenti condizioni, il rapporto di lavoro viene considerato come collaborazione coordinata e continuativa.

Il **lavoro autonomo** comprende oggi una platea vastissima, che riguarda un ampio spettro di professioni che coinvolge anche la forza lavoro giovanile e femminile. In particolare informatici, grafici, comunicatori, intermediari finanziari e immobiliari, che si aggiungono a commercianti, ingegneri, architetti e medici.

5) ASPI: la nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.

6) Job on Call: per attivare il lavoro a chiamata basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l'azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55.

Con la Riforma del lavoro, fra l'altro, diventano operative le nuove regole per quanto riguarda le dimissioni volontarie ed il licenziamento del lavoratore.

7) Equità Genere: norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno). Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio ma solo per un giorno e due facoltativi, che però si sottraggono ai 20 settimane di congedo della mamma (se lei è d'accordo).

8) Dimissioni: sono state introdotte nuove norme per scoraggiare la pratica delle dimissioni in bianco. Pertanto, affinché le dimissioni siano valide, è necessario seguire le procedure, previste dal comma 16 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 di riforma (che sostituisce il comma 4 dell'articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): da ora in poi è necessaria la **convalida** presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente per territorio nel caso di:

- dimissioni della lavoratrice in gravidanza, - dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino, - dimissioni della lavoratrice e lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In tutti gli **altri casi** di dimissioni, come prevedono i commi 17 e 18 dell'articolo 4 della riforma, ci sono due possibilità: **convalida** presso la Dtl o Centro per l'Impiego competente; **dichiarazione** firmata dalla lavoratrice o lavoratore, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata tramite l'UniLav al Centro per l'Impiego.

9) Voucher Asili: le madri lavoratrici si vedranno erogati dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting da spendere nella rete pubblica dei servizi per l'infanzia o nei servizi privati accreditati. Le madri ne potranno usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi in alternativa al congedo parentale.

10) Come cambia l' Art.18. Licenziamenti: la legge introduce le nuove norme sui rapporti di lavoro dipendente e precario, che prevede maggiore flessibilità in uscita: in caso del licenziamento per giustificato motivo (**motivi economici**) dal 18 luglio 2012 scatta l'**obbligo di conciliazione** davanti alla Dtl, non sarà più previsto il reintegro automatico. In alcuni casi, sarà possibile un'indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione obbligatoria non potrà più essere bloccata da una malattia «fittizia» del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

Sarà sempre considerato nullo, il **licenziamento discriminatorio** per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale

Per cercare un **accordo fra le parti** che eviti il **contenzioso per illegittimità del licenziamento** e riguarda le aziende con oltre 15 dipendenti, in caso di licenziamento per «ragioni inerenti attività produttiva, organizzazione del lavoro e regolare funzionamento di essa» l'azienda deve dare comunicazione alla Dtl (per conoscenza al lavoratore) del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera e della volontà di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore sul mercato del lavoro. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Dtl convoca datore di lavoro e lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta.

La conciliazione: l'incontro fra le parti si svolge davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile: le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, da un avvocato o un consulente del lavoro; il tentativo di conciliazione dura massimo 20 giorni dall'invio della convocazione, fatta salva l'ipotesi in cui le parti non ritengano entrambi di voler proseguire la discussione e raggiungere un accordo; durante la procedura le parti, con la partecipazione attiva della commissione, procedono ad esaminare anche **soluzioni alternative al recesso**.

Se la **conciliazione** ha **esito negativo**, e comunque entro il termine di 20 giorni stabilito dalla norma, l'azienda può comunicare il licenziamento al lavoratore. A questo punto, il lavoratore può eventualmente fare **ricorso** impugnando il licenziamento. Il giudice, nel determinare eventualmente l'**indennità risarcitoria** prevista in caso del licenziamento illegittimo (da 12 a 24 mensilità) tiene conto del comportamento delle parti.

Se la conciliazione ha **esito positivo** il lavoratore ha diritto all'**ASPI** (Assicurazione Sociale per l'impiego) e può essere anche previsto, al fine di facilitarne il ricollocamento professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di somministrazione, di intermediazione o di supporto alla ricollocazione sul mercato.

Nei casi dei **licenziamenti disciplinari**, per **giusta causa** o giustificato motivo soggettivo, il giudice avrà un minor margine di discrezionalità nella scelta del reintegro. Con le nuove norme il **reintegro**

sarà possibile solo nei casi previsti dai contratti collettivi. Vengono meno, così, gli altri casi previsti anche dalla legge.

Se il **licenziamento** individuale economico è **illegittimo** per "manifesta insussistenza", il giudice potrà reintegrare il lavoratore.

In tutti gli altri casi di licenziamento per motivi oggettivi **senza giusta causa**, scatterà un'indennità tra le 12 e 24 mensilità, fissata dal giudice in base all'anzianità e ad altri parametri.

Art. 18 COM'È OGGI	Art. 18 COME SARÀ
Licenziamento individuale per motivi economici (con eventuale procedura di conciliazione presso la DTL e ricorso in tribunale)	<p>Il licenziamento individuale per motivi economici, riconosciuti come validi, è già previsto e non dà diritto né al reintegro né all'indennizzo.</p> <p>Non cambia</p>
<p>- applicabile fino a 4 dipendenti nell'arco di 120 giorni</p>	<p>Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall'azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l'indennizzo.</p> <p>Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall'azienda, dovrà decidere per l'indennizzo economico, che sarà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell'azienda, dell'anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti nella fase di conciliazione. L'unico caso in cui il lavoratore avrebbe diritto al reintegro è se il giudice trovasse che i motivi addotti dall'azienda sono "manifestamente insussistenti"</p>
Licenziamento per motivi disciplinari	<p>L'onere della prova è a carico dell'azienda. Se il giudice valuta che le motivazioni economiche nascondono motivi discriminatori o disciplinari, si ricadrà nei casi qui di seguito.</p> <p>Se il giudice riconosce validi motivi disciplinari, non scatta né il reintegro né l'indennizzo</p> <p>Non cambia</p>
Licenziamento per motivi discriminatori	<p>Come per i licenziamenti per motivo economico, il giudice che ritiene non valido il motivo disciplinare addotto dall'azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l'indennizzo. Di fatto, oggi non esiste differenza</p> <p>Il giudice avrà di fronte due alternative: 1. se il fatto imputato al lavoratore non sussiste, o non è stato commesso dal lavoratore o se è un motivo punibile con una sanzione conservativa (secondo i contratti di settore), allora deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso. 2. in tutti gli altri casi di motivo ingiustificato ci sarà l'indennizzo, che lo stesso giudice stabilirà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell'azienda, dell'anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti</p> <p>Se il giudice non riconosce la discriminazione, il licenziamento resta valido</p> <p>Il lavoratore può impugnare il licenziamento e deve dimostrare davanti al giudice che è stato discriminatorio. Se il giudice ritiene fondato il ricorso, annulla il licenziamento e reintegra il lavoratore. Il lavoratore può decidere di optare per un indennizzo di 15 mensilità.</p> <p>Non cambia</p>
<p>- Si applica anche alle aziende con meno di 15 dipendenti</p>	<p>Non cambia</p>

11) Immigrati: sale da sei mesi ad un anno la validità del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario che beneficia di interventi di ammortizzazione.

12) Bonus produttività: confermati con un emendamento del governo gli sgravi contributivi introdotti in via sperimentale per il triennio 2008-2010.

13) Voli e Affitti: vengono ridotte le deduzioni sulle auto aziendali e quelle sulla tassa al servizio sanitario nazionale, che si applica sulle assicurazioni Rc auto. Tagliato dal 15 al 5% lo sconto forfait previsto per chi dichiara con l'Irpef i redditi derivanti da affitto (non tocca chi applica la cedolare). Aumentata di due euro la tassa di imbarco aereo.

14) Lavoro intermittente è disciplinato dagli artt. 33 e ss. D. Lgs. 276/2003 e consente al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa quando lo ritiene necessario. Ciò nel rispetto delle causali di utilizzo soggettive ed oggettive determinate dai contratti collettivi ed in mancanza dalla legge. Per effetto degli interventi apportati dalla riforma del mercato del lavoro le **novità** sono: a) il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età; b) prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica; c) in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

15) La riforma prevede importanti cambiamenti anche in tema di **Ammortizzatori sociali**. Come suddetto, per i lavoratori che perdono l'impiego è prevista l' **ASPI** (Assicurazione Sociale per l'Impiego) che dal 1 gennaio 2013 **sostituisce** l'assegno di **disoccupazione** e gradualmente, entro il 2017, anche quello di **mobilità**. Non è prevista in caso di dimissioni del lavoratore ed è riservata a chi ha perso il lavoro involontariamente (licenziamento).

Beneficiari: lavoratori dipendenti (tranne gli operai agricoli, che hanno una diversa copertura), apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, artisti e lavoratori a termine della P.A. con almeno 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nell'ultimo biennio.

Erogazione: dal 2013 al 2016 vige un **periodo transitorio** durante il quale la durata il sussidio dipenderà dall'anzianità del lavoratore ed in cui il lavoratore potrà chiedere di incassare l'intera somma in un'unica soluzione per avviare una nuova attività. Dal primo gennaio 2016 entra a regime così corrisposta: per 12 mesi ai lavoratori sotto i 55 anni di età; per 18 mesi ai lavoratori sopra i 55 anni (settimane di contribuzione nel biennio precedenti permettendo).

L' **importo dell'indennità** non può mai superare il massimale della Cassa integrazione e si calcola nel modo seguente: - Retribuzione mensile sotto 1.180 euro: indennità del 75% - Retribuzione mensile sopra 1.180 euro: indennità del 75% più il 25% del differenziale fra questo tetto e l'importo in busta paga - Dopo i primi sei mesi l'indennità scende del 15% - Dopo altri sei mesi (quindi dopo un anno, per chi ha diritto al periodo più lungo), scende di un altro 15%.

Restano invece **invariate:** cassa integrazione ordinaria, contratti di solidarietà e cassa integrazione straordinaria, limitata a ristrutturazioni industriali e crisi aziendali ed esclusa per cessazioni di attività con procedura concorsuale.

Per i **dipendenti senza requisiti ASPI** ci sarà una **Mini ASPI:** copertura inferiore per i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il sussidio pieno: bastano 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi ed è riconosciuta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall'ASPI (75% della retribuzione mensile).

Per finanziare l'ASPI sono previsti **aggravi contributivi per le imprese** (anche le PMI) che riguardano: - un'**aliquota addizionale dell'1,4%** dell'imponibile previdenziale sui contratti a termine (tranne stagionali, apprendisti e sostituzioni). Le ultime sei mensilità vengono restituite all'azienda se trasforma il contratto a tempo indeterminato. - nei casi di licenziamento l'azienda paga un contributo del **50% del trattamento iniziale ASPI** per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni (dunque, un massimo di un anno e mezzo).

I **Co.co.pro.** collaboratori a progetto non sono coperti dall'ASPI ma dal 1 gennaio 2013 viene loro aumentata l'**una tantum**. Ecco i **requisiti** per averne diritto: - iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS con almeno 4 mensilità accreditate nell'anno precedente - lavoro in regime di mono-committenza nell'ultimo anno - reddito lordo fino a 20mila euro - periodo di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi.

L'**importo dell'indennità** si calcola in base ai minimali annui stabiliti dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (minimale giornaliero fissato per l'anno a cui si riferiscono i contributi, moltiplicato per 312). E' pari al 5% del minimale annuo, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (ad esempio, può raggiungere un massimo di 6mila euro per sei mesi di lavoro). Se l'importo è inferiore a 1.000 euro si riceve in un'unica soluzione, se è superiore in importi mensili pari o inferiori.

Per i **settori non coperti dalla cassa integrazione**, vengono istituiti **fondi di solidarietà bilaterali**, obbligatori nelle aziende con più di 15 dipendenti. Per i settori che al 31 marzo 2013 non

avessero attivato i fondi, interverrà un **fondo di solidarietà residuale** (con decreto interministeriale).

16) L'istituto del lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa introdotta con lo scopo di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfino esigenze occasionali a carattere saltuario. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti **Voucher (buoni lavoro)**, che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. La disciplina del lavoro accessorio è riportata agli artt. 70 e 72 del cosiddetto decreto Biagi (D. Lgs. 276/2003). Con la legge di riforma del mercato del lavoro sono stati stabiliti **nuovi tetti** affinché tale attività possa rientrare nella nozione di lavoro accessorio. In particolare è stato fissato: a) in 5.000 euro nel corso di un anno solare, il limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti; b) in 2.000 euro, rivalutati annualmente, per le prestazioni svolte a favore di ciascun singolo committente.

17) Collaboratori e retribuzioni: lo stipendio minimo dei collaboratori dovrà fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Ci sarà una definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive. L'aliquota dei contributi aumenterà di un punto percentuale l'anno. Nel 2018 dovrà raggiungere la stessa aliquota dei contratti dipendenti (il 33%). Restano però molto esigui gli strumenti di sostegno al reddito quando si perde il lavoro. Viene infatti confermata, anche se in parte rafforzata, l'una tantum.

18) Contratti: di fatto, si sono moltiplicate le figure del **lavoro terziario**, principalmente a causa della frammentazione produttiva e dalla esternalizzazione al solo fine di ridurre i costi: "assumendo" Partite IVA con contratti di consulenza si risparmia sui costi del contratto, rispetto a quelli sostenuti per il lavoro subordinato e dipendente.

Questa tendenza comporta il rischio, sanzionato dalla Riforma, di privare dell'autonomia il lavoratore autonomo, che risulterebbe nei fatti equiparabile al lavoratore subordinato.

Ad oggi, solo il 44% dei lavoratori individuali dispone realmente di **plena autonomia** nel proprio lavoro e soprattutto tra i giovani la difficoltà del lavoro realmente autonomo diventa più evidente.

Imposizione e contributi: in un quadro come questo, la Riforma, all'Art. 57, prevede l'aumento contributivo fino: al 27% per il 2012 - 28% per il 2013 - 30% per il 2015 - 31% per il 2016 - 32% dal 2017 - 33% dal 2018.

19) Assunzioni agevolate: bonus over 50. La riforma del lavoro prevede una riduzione contributiva del 50% per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato di donne o di lavoratori disoccupati con almeno 50 anni. L'articolo 4, (commi 8-10), prevede la **riduzione del 50% dei contributi** a carico del datore di lavoro che assumerà, a partire dal **1 gennaio 2013**, lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno un anno con le seguenti modalità:

- assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione): agevolazione per 12 mesi;
- assunzioni a tempo indeterminato (anche con trasformazione da contratto a termine): agevolazione per 18 mesi.

- **Assunzioni agevolate: bonus donne.** Lo sgravio contributivo del 50%, per assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2013, nel caso riguardino donne devono rispettare i seguenti **criteri**: donne di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e, del regolamento 800/2008 della Commissione Europea, che sono individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e dell'Economia; donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Lo sconto sui contributi si applica per 12 mesi per i contratti a termine (anche in somministrazione) e per 18 mesi per quelli a tempo indeterminato o nel caso di trasformazione del contratto.

La riforma prevede una serie di **condizioni** che le imprese devono rispettare per poter accedere agli incentivi: l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Questo vale anche nel caso della somministrazione; gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; l'esclusione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'azienda non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; escluse dagli incentivi le aziende che abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui assunzione, trasformazione del

contratto o somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; niente incentivi in relazione a lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava lo stesso assetto proprietario, oppure sia in rapporto di collegamento o di controllo con l'ex datore di lavoro (vale anche per la somministrazione).

Requisiti per l'incentivo: per determinare diritto agli incentivi e relativa durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività per la stessa azienda a titolo di lavoro subordinato o somministrato, ma non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diverse aziende utilizzatrici, anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione, a meno che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento o controllo. Infine, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie su instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita della parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

20) Over 58. Fondo di solidarietà a sostegno del reddito: la riforma del lavoro si occupa anche degli over 58, i lavoratori che potrebbero trovarsi in difficoltà, in caso di licenziamento, anche per via dei nuovi requisiti per la pensione che allungano ai 66-67 anni l'età per il primo assegno. È previsto un fondo di solidarietà coperto dalle aziende per il finanziamento parziale del sostegno al reddito di questi lavoratori. Si prevede cioè che parte dell'aliquota "risparmiata" sull'indennità di mobilità (che gradualmente sparirà) possa essere destinata al fondo. I contratti di inserimento poi sono destinati a scomparire, i lavoratori svantaggiati che ne hanno usufruito fino ad ora (giovani e donne, soprattutto al Sud) potranno spendere lo sgravio contributivo, per un anno, in qualunque altro tipo di contratto. L'applicazione dell'intera riforma sarà monitorata da un'apposita Commissione del ministero del Lavoro.

Il **Ministero del Lavoro** ha pubblicato la **circolare n. 18 del 18 luglio 2012**, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative alla applicazione della Riforma del Mercato del Lavoro. In particolare, vengono forniti alcuni chiarimenti riguardo le seguenti materie:

- a) contratto a tempo determinato e c. d. "causalone", ovvero l'ipotesi in cui non è necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo ai fini della valida stipulazione del contratto. Esso è richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata
- b) apprendistato e clausole di stabilizzazione
- c) lavoro intermittente
- d) lavoro accessorio
- e) disciplina collocamento disabili
- f) dimissioni in bianco.

Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Sinossi

Ammortizzatori sociali	Stanzamenti previsti pari a 1,8 miliardi di euro. La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma; sostituirà l'indennità di mobilità e quella di disoccupazione, avrà una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni). Per i precari non tutelati c'è la mini ASPI.
Apprendistato	Diventa la via ordinaria per l'ingresso nel mondo del lavoro con una durata minima di 6 mesi. Limite del 50% per aziende con meno di 10 lavoratori. Per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore, il limite è ridotto dal 50% al 30%.
Articolo 18	Maggior flessibilità in uscita; il reintegro è stato reintrodotta (non automatico, deciderà il giudice, anche nei casi di licenziamento economico). La procedura di conciliazione non può essere bloccata in caso di malattia del lavoratore ma solo per gravidanza o infortunio.
Co.co.pro.	Salario base calcolato sulla media dei contratti collettivi. Nel contratto si dovranno illustrare le clausole di recesso e il progetto andrà declinato nello specifico. Tra gli elementi del essenziali del contratto è inserita l'indicazione del risultato finale da raggiungere.
Conciliazione obbligatoria	Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti.

Dimissioni in bianco	Il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio Ispettivo del Ministero passa da 1 a 3 anni di vita del bambino. Nuove norme per contrastare il fenomeno.
Indennizzo per licenziamento disciplinare illegittimo	Indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione (nel precedente testo la "finestra" era 15-27 mensilità).
Partita IVA	Considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verificano almeno 2 delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi; • compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi; • postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
Pubblico impiego	Delega per sostituire l'attuale art. 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni)
Processo del lavoro	Rito sprint: <ul style="list-style-type: none"> • udienza entro 40 giorni; • ordinanza immediatamente esecutiva; • giudice unico in caso di opposizione; • deposito della sentenza entro 10 giorni; • reclamo in Corte di Appello entro 30 giorni; • ricorso in Cassazione entro 60 giorni.
Stagionali	Diminuiscono gli intervalli obbligatori tra un contratto e l'altro: da 60 a 20 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 90 a 30 giorni per i contratti di durata maggiore di 6 mesi.
Tempo determinato	Durata massima di 36 mesi con aliquota aggiuntiva pari all'1,4% per finanziare ASPI. In caso di riproposizione al lavoratore devono passare almeno 90 giorni (prima erano 20) oppure 60 (prima erano 10) nel caso di contratti di durata superiore o pari a 6 mesi. Nel computo dei 3 anni oltre i quali non è più possibile assumere con contratto a tempo determinato rientrano d'ora in avanti anche i periodi di attività prestata dal lavoratore attraverso la c.d. somministrazione. Causale non obbligatoria in caso di primo contratto, non prorogabile e di durata massima fino a 12 mesi.
Ticket gratuito	Ripristinato per disoccupati e familiari.
Voucher	I buoni lavoro per la retribuzione del lavoro accessorio occasionale saranno sostituiti da buoni orari, datati e numerati progressivamente. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013. E' previsto un doppio limite massimo, annuale pari a 5mila e a 2mila euro rispettivamente validi nei confronti di tutti i committenti e dei committenti imprenditori commerciali o professionisti.

- Decreto Legge n. 83/2012 ("**Decreto Sviluppo**") **Misure urgenti per la crescita del Paese** (G. U. n. 147 del 26 Giugno 2012 – S. O. n.129).

Il c. d. Decreto Sviluppo costituisce un pacchetto di misure urgenti e strutturali che, secondo gli obiettivi del Governo, dovrà stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale.

Di seguito in sintesi, si esaminano i principali provvedimenti contenuti nel Decreto, attualmente in discussione in Parlamento.

1) MISURE A FAVORE DEL LAVORO

a) Incentivi alle assunzioni di personale altamente qualificato: viene introdotto un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (specializzazioni di design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, chimica, biologia, scienze naturali, agraria, biotecnologie...).

Requisiti: per usufruire dell'agevolazione fiscale, il nuovo personale deve essere impiegato nelle seguenti attività: lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, permettere un miglioramento di quelli esistenti, creare componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione non destinati ad uso commerciale, oppure la realizzazione di prototipi per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la **deduzione dei redditi** generati dai costi ammissibili.

L'**aliquota del beneficio** è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni, che scendono a due anni per le PMI.

Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all'anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni.

Destinatari sono tutte le aziende, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, settore economico e regime contabile adottato. Per le PMI è una buona occasione per dare spazio alla qualità e per stimolare la ricerca e l'innovazione come volano per la competitività, anche a livello internazionale.

Domanda: per fruire del credito d'imposta le imprese devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate da un decreto ministeriale (attuativo dell'intero articolo, che verrà emesso dai dicasteri dello Sviluppo Economico e dell'Economia) entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Devono inoltre presentare un'apposita **documentazione contabile certificata** allegata al bilancio. Le imprese che non hanno un revisore e sono prive di collegio sindacale, devono avvalersi di un professionista che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con l'impresa stessa. Le relative **spese di certificazione** sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5mila euro.

L'assunzione deve essere a tempo indeterminato e per almeno 3 anni (2 per le PMI). Il **contributo**, tuttavia, **decade** quando: il numero dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente. In parole semplici, l'impresa deve davvero creare nuovi posti; in caso di accertate violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni oltre i 5mila euro; in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; in presenza di provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

I **controlli** avvengono sulla base della documentazione presentata con le modalità appena descritte. In pratica, l'amministrazione si fida dell'impresa e di quanto certificato dal revisore. Se quest'ultimo incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti, si applicano le disposizioni sulla responsabilità del consulente previste dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Se viene accertata l'**indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta, (per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma), il MEF procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Come utilizzare il credito d'imposta: va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250mila euro). Il credito d'imposta: è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di cui al (Tuir), agli articoli 61 (interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).

b) Sviluppo di occupazione giovanile nella green economy: la misura estende il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in **ulteriori 4 settori** della Green Economy: - Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; - Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; - Ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termico-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; - Incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario (incluso social housing). Il finanziamento ai progetti di investimento è vincolato alla creazione di nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.

Sono state introdotte, inoltre, misure per le attività svolte dai **Call center** con almeno 20 dipendenti, che prevedono l'obbligo, per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all'Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale e il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attività nei paesi esteri.

2) MISURE A FAVORE DELLA CASA E DELLE FAMIGLIE

a) Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia: viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione, favorendo soprattutto gli interventi edilizi ordinari. I nuovi incentivi prevedono: **detrazione del 50%** (dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013), con nuovo tetto di spesa agevolabile di **96mila euro** per unità immobiliare; **detrazione del 36%** (dal primo luglio 2013 in poi), con vecchio tetto di spesa agevolabile di **48mila euro** per unità immobiliare.

b) Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: è consentita una **detrazione del 55%** (fino al 31 dicembre 2012) e una **detrazione del 50%** (dal primo gennaio 2013 al 30 giugno 2013). **Tetto massimo delle detrazioni** (non della spesa agevolabile): 100mila euro per riqualificazione energetica; 60mila euro per coperture e pavimenti (coibentazione) e infissi; 60mila euro per i pannelli solari; 30mila euro per caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al 347).

3) MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

a) Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni: l'attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l'IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili. La norma **abolisce il limite temporale dei cinque anni**, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della **compensazione**.

b) Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia: la norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedurali per l'ottenimento degli assenti edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla **Scia** (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a **Dia** (denuncia di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analogha semplificazione. In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell'iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.

c) Lo stanziamento di misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto in Emilia Romagna e 224 milioni di euro per la riqualificazione di aree urbane, nell'ambito del **Piano Nazionale delle Città** di cui si parlerà al successivo punto 5.

4) SOSTENERE LA CRESCITA DELLE IMPRESE

a) Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate: l'intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine (**cambiali finanziarie**) e a medio lungo termine (**obbligazioni** e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di "sponsor" che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli.

Cambiali Finanziarie e minibond: per poter emettere cambiali e obbligazioni le imprese devono avere i requisiti di professionalità previsti dalla legge del 30 aprile 1999, n. 130 a seguito di valutazione di un'agenzia di rating. Ma le PMI non quotate in Borsa difficilmente hanno un'agenzia che ne valuti la classe di rischio. A tal proposito, il Decreto prevede che possano emettere cambiali finanziarie ed obbligazioni le PMI che, in mancanza di rating, si dotino dei seguenti **requisiti**: - **sponsor** (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico bancario) che le supportino nell'emissione e nel collocamento, ed eventualmente segua l'ammissione a quotazione dei titoli. Anche sponsor con sede legale extra-UE devono essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia; - **ultimo bilancio certificato** da parte di un revisore contabile o società di revisione iscritta al registro dei revisori; - cambiali e obbligazioni devono circolare solo fra **investitori qualificati**, così come definiti all'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Questi ultimi non possono essere soci della società emittente, né direttamente né indirettamente, neanche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

I compiti dello sponsor: lo sponsor ha l'obbligo di mantenere in portafoglio fino alla scadenza una quota dei titoli emessi nella seguente misura: una quota non inferiore al 5% del valore di emissione per le emissioni fino a cinque milioni di euro; in aggiunta alla quota precedente, un ulteriore 3% del valore di emissione eccedente cinque milioni di euro, fino a dieci milioni di euro; sempre in più rispetto alle precedenti quote, il 2% del valore di emissione eccedente i dieci milioni di euro. Lo sponsor deve anche facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione. Nel caso in cui i titoli non vengano quotati, lo sponsor deve fare una valutazione periodica del loro valore, con cadenza almeno trimestrale. Esso deve anche provvedere a classificare la **categoria di rischio** dell'emittente, tenendo conto della qualità creditizia dell'impresa (riferimento normativo: *Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02* e successive modificazioni); deve fornire aggiornamenti sulla classificazione di rischio almeno trimestrali, e ogni volta che interviene un elemento straordinario.

Le **categorie di qualità creditizia** della PMI devono essere almeno cinque: ottima, buona, soddisfacente, scarsa, negativa. Questo giudizio deve incrociarsi con il **livello di garanzia** (elevata, normale o bassa) delle operazioni garantite.

Le PMI che si dotano di tutti i requisiti appena elencati possono emettere **cambiali finanziarie** così come definite dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 "Disciplina delle cambiali finanziarie", ma con una differenza: la **scadenza** deve essere non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione (mentre la legge 43/1994 prevede una scadenza fra i tre e i dodici mesi). L'ammontare di cambiali in circolazione ha un limite massimo che corrisponde al totale dell'attivo corrente rilevabile dall'ultimo bilancio certificato.

Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in **forma dematerializzata**. In questo caso, c'è una **procedura specifica**. L'emittente deve rivolgersi a una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. A questa deve inviare una **richiesta** con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titoli delle cambiali (che risultano dalle scritture contabili degli intermediari). La richiesta deve contenere: l'ammontare dell'emissione; l'importo di ogni singola cambiale; il numero delle cambiali; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione; gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3 a 7, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (quindi indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, data e luogo in cui il vaglia è emesso, sottoscrizione dell'emittente); le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, complete di identità del garante e ammontare della garanzia; l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

Le cambiali sono **esenti dall'imposta di bollo** e il **trattamento fiscale** è uniformato a quello delle obbligazioni societarie.

Per emettere le cambiali, l'impresa deve comunicare i dati sull'emissione entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi.

Obbligazioni per PMI (Minibond): la norma prevede che le PMI possano emettere obbligazioni quando soddisfano tutti i prerequisiti richiesti. Le obbligazioni possono essere anche **"ibride"**, cioè prevedere clausole di partecipazione agli utili e di subordinazione, purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi. La **clausola di partecipazione** regola la parte del corrispettivo che spetta al portatore del titolo, commisurandola al risultato economico dell'impresa. Il tasso di interesse non

può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento *pro tempore* vigente. E' prevista una sorta di cedola annuale, che va versata entro 30 giorni dal bilancio. La **clausola di subordinazione** definisce i diritti del creditore rispetto a quelli degli altri creditori della società che hanno la precedenza.

b) Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione: viene esteso a tutte le opere infrastrutturali, realizzate in partenariato pubblico-privato, il campo di applicazione della disciplina di defiscalizzazione, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto, intervenendo anche sulla disciplina relativa alle opere portuali al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti già previsti.

Tali misure prevedono strumenti quali: l'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (**Project bond**) introdotti per dare un ulteriore impulso al partenariato pubblico-privato, che godono di un trattamento fiscale agevolato.

Le **agevolazioni** principali sono: - l'aliquota di ritenuta sugli interessi percepiti dal sottoscrittore è equiparata a quella attualmente prevista per i titoli di Stato (12,50%); - il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui *project bond* è ricondotto a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari; - le operazioni relative alle obbligazioni si assoggettano alle imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa; - viene chiarito che l'emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.

Viene infine introdotta un'ulteriore forma di defiscalizzazione per le opere per le quali non è previsto un contributo pubblico a fondo perduto: in questo caso è previsto il rimborso a favore del concessionario e della società di progetto di 1/3 delle nuove entrate fiscali generate dalle opere realizzate.

Conferenza dei servizi preliminare e studio di fattibilità nella finanza di progetto: per rilanciare il **project financing**, attraverso una maggiore garanzia di certezza per gli operatori e gli investitori, si introduce una disposizione volta ad assicurare la stabilità del progetto e dei relativi investimenti. In proposito, per superare le problematiche spesso connesse alle frequenti richieste di modifica del progetto definitivo di un'opera, è stabilita l'**obbligatorietà** della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. Essa viene poi resa vincolante per le successive fasi di progettazione e sviluppo dell'opera, dando così certezza al concessionario e ai soggetti finanziatori riguardo all'invarianza del progetto.

c) Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della **legge sul diritto fallimentare**. La misura introduce nel nostro Paese la facoltà, già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, per avere le **protezioni della legge fallimentare**. L'impresa in difficoltà potrà, quindi, proseguire con l'attività nella fase del concordato preventivo sin dall'ammissione della domanda, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta, sempre che vengano rispettati una serie di adempimenti previsti specificamente dalla norma, fra cui la nomina di un professionista che certifichi la situazione di difficoltà. L'obiettivo è quello di promuovere l'**emersione anticipata della crisi**, consentendo al debitore di accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l'erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell'attività aziendale in un contesto di stabilità.

Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.

Depositato il ricorso, l'imprenditore può riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documentazione relativi alla richiesta entro un **termine**, deciso dal giudice, compreso fra **60 e 120 giorni** e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per un massimo di altri 60 giorni. Questa stessa novità può riguardare, oltre alla richiesta di concordato preventivo, anche l'omologazione di un accordo di **ristrutturazione dei debiti** stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Con il deposito del ricorso l'imprenditore può compiere sia gli atti di **ordinaria amministrazione** che «atti urgenti di **straordinaria amministrazione** previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni». Non sono soggetti all'azione revocatoria, e quindi possono proseguire normalmente, «gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della

esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria». Questo avveniva anche prima ma la **novità** è che il professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (in possesso dei requisiti previsti dal codice civile) è designato dallo stesso debitore. Egli deve essere un professionista indipendente sia dal debitore che dai creditori e non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Il debitore, ovvero l'azienda in crisi, può anche chiedere al tribunale l'autorizzazione a compiere **operazioni di finanziamento** e a pagare forniture di beni o servizi necessari alla prosecuzione dell'attività.

Quando il **piano di risanamento** prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, la cessione dell'azienda oppure il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, deve contenere: un'analitica indicazione dei **costi** e dei **ricavi** attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle **risorse finanziarie** necessarie e delle relative **modalità di copertura**; la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il piano può prevedere una **moratoria** fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la **continuazione di contratti pubblici** se il professionista ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Inoltre, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di **assegnazione di contratti pubblici**, quando l'impresa presenta in gara: una relazione del professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che fornisca una sorta di garanzia. Questi si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. L'impresa in concordato può partecipare a una gara anche riunita in **raggruppamento temporaneo di imprese**, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si interviene anche sulla **normativa fiscale**, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formati a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate

d) Tempi della giustizia: quella sul concordato preventivo non è l'unica novità in materia di rapporti fra giustizia e imprese prevista dal DI Sviluppo. Infatti, c'è una misura che interviene sulla **ragionevole durata del processo**, e che modifica la precedente normativa sul risarcimento per l'eventuale danno subito in caso di giustizia troppo lenta. La nuova norma del DI Sviluppo prevede che il processo civile possa durare al **max sei anni**: tre in primo grado, due in appello, uno in Cassazione. Il giudice stabilisce un **indennizzo** che va da 500 euro a 1500 euro per ciascun anno che supera la ragionevole durata del processo sopra descritta. Il decreto contiene anche una dettagliata serie di norme che regolano richieste di risarcimento, cause di non indennizzabilità e sanzioni processuali.

e) Appello – Giustizia civile più veloce: le misure approvate, secondo gli intendimenti del Governo, dovranno servire a porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della giustizia italiana sull'economia, che Banca d'Italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all'anno.

La norma è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato rappresentano l'aspetto più critico della giustizia e che violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo civile.

In particolare, riguardo al ricorso in **appello** (secondo grado) o in Cassazione, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l'impugnazione di merito ma di introdurre un **filtro di inammissibilità** incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. Si

prevede, infatti, che l'impugnazione della sentenza sia dichiarata inammissibile, in via preliminare, dal giudice dell'appello competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Diversamente, si procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.

La norma, ben dettagliata, prevede una serie di eccezioni e procedure. In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l'appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado. L'impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, con effetti positivi anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia.

f) Modifica della legge 24 marzo 2001, n.89 (Legge Pinto): le norme modificano la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di **indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo** civile e penale: sono previsti indennizzi predeterminati e calmierati (da 500 a 1500 per ogni anno di ritardo), termini di fase e complessivi prefissati (6 anni complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la cassazione), nonché cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte. L'obiettivo è non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell'anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro.

g) Razionalizzazione delle Scuole di Magistratura: è stata approvata una modifica relativa al numero delle sedi della Scuola della magistratura. Attualmente il D. Lgs. n. 26/2006 impone l'apertura di tre sedi. La modifica consente invece di valutare la concentrazione in un'unica sede delle attività della Scuola.

h) Semplificazioni.

Nuova SRL semplificata: fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35, l'articolo 44 del Decreto Sviluppo introduce la possibilità di aprire Srl semplificate con un capitale sociale di un euro anche a chi ha **più di 35 anni** (la precedente legge sulle liberalizzazioni aveva previsto questa possibilità solo per i giovani sotto i 35 anni). Per essere completamente operativa, però, c'è bisogno della **tipizzazione dello statuto** da parte del Ministero della Giustizia, fino a quel momento nessuna Srl semplificata potrà essere costituita.

La nuova disciplina consente di allineare l'Italia a paesi come il Regno Unito e Francia, dove la costituzione di società con capitale sociale minimo è già possibile da svariati anni. Inoltre, permette di aumentare l'attrattività di capitali e l'efficienza del sistema amministrativo a supporto delle imprese; infine, consente di eliminare alla radice le incertezze sulle sorti della società a causa dell'inesorabile avanzamento dell'età dei soci oltre i 35 anni.

Il **nuovo regime** prevede che la srl semplificata si potrà costituire con 1 solo euro di capitale sociale, versato interamente in denaro. Questo è il prezzo per acquistare l'autonomia patrimoniale perfetta che, come avviene per tutte le società di capitali, consente ai soci di mantenere immune il proprio patrimonio da obbligazioni e debiti contratti dalla società. Per contro, non sarà possibile aumentare il capitale sociale sopra i **10.000 euro** senza trasformazione in Srl ordinaria.

Le **quote** potranno essere in mano solo a **persone fisiche**, sia nel caso di una pluralità di soci, sia nel caso di Srls unipersonale. Fatto salvo questo vincolo, è resa possibile la trasformazione da società unipersonale a società pluripersonale, e viceversa. Inoltre, la **costituzione** dovrà avvenire per **atto pubblico redatto da un notaio** secondo uno schema conforme al modello standard di emanazione ministeriale. Eventuali clausole difformi o previsioni statutarie ad hoc saranno nulle e sostituite da quelle standard.

I **primi utili** che la Srls genererà non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere destinati a patrimonio netto mediante attribuzione a riserva indisponibile, fino a che questa, unitamente al capitale sociale, non raggiunga i 10.000 euro. La denominazione di Srls, l'ammontare del capitale, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito della società. Per quel che concerne l'operatività, **governance, amministrazione e fiscalità**, la disciplina della nuova Srl è regolata dalle stesse norme che valgono per Srl tradizionali.

Infine, le **spese di costituzione** della società variano a seconda dell'età dei quotisti. Se la compagine è composta da under 35, non sono dovuti gli oneri notarili e sia l'atto costitutivo sia l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da bollo (risparmio di 130 euro totali). I diritti di segreteria, che erano stati esclusi dalla prima formulazione della legge, sono stati ora reintrodotti. Se anche solo un socio supera i 35 anni, l'unica agevolazione riguarda gli onorari notarili, che

devono limitarsi all'addebito delle spese generali per un ammontare massimo fissato dal Ministero della Giustizia.

Prima di avviarsi, quindi, è indispensabile capire quali siano i **reali costi** di una Srl ordinaria e prendere atto dei risparmi esigui che la Srl semplificata consente di ottenere. L'atto costitutivo comporta il bollo (65 euro), i diritti di segreteria (90 euro) e l'imposta di registro (168 euro), mentre l'iscrizione nel registro delle imprese implica il bollo (65 euro) e i diritti di segreteria (95 euro). L'operatività della società comporta poi i costi annuali legati alla bollatura dei libri e registri (309 euro), il diritto annuale all'iscrizione alla Camera di Commercio (200 euro) e le marche per i quattro libri di assemblea, Cda, inventari e giornale (56 euro). Il **totale delle spese** vive ammonta a più di 1000 euro, escluse le competenze di notaio e commercialista, per cui il nuovo regime consente un risparmio di 130 euro oltre al notaio.

L'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese restano esenti dal diritto di bollo solo per gli **under 35**, il che significa che l'agevolazione non spetta a chi ha superato questa soglia di età. Parimenti, anche se non sono previsti onorari notarili, la legge stabilisce anche il ministero della Giustizia debba fissare un importo massimo per il rimborso delle spese generali che il notaio può chiedere solo per srl di soci con più di 35 anni.

La Srls, dunque, non è stata ideata per snellire procedure ed adempimenti, né per consentire risparmi rilevanti di costi ed imposte, ma è stata **disegnata per i giovani**, per chi dispone di un capitale limitato o per chi sceglie di scommetterne poco, per dare la possibilità a chi crede in una nuova attività imprenditoriale di non doverne sopportare, almeno inizialmente, i rischi patrimoniali.

Oltre agli aspetti positivi, sono da rimarcare le due maggiori **criticità** che il nuovo sistema presenta. Anzitutto quella che riguarda **statuto e atto costitutivo standardizzato**. Nell'attesa che vengano emanati da parte del Ministero della Giustizia, che non ha limiti temporali per farlo, ci potrebbero essere dei casi in cui i soci non trovino soddisfacenti le clausole standard, e preferiscano rinunciare alle agevolazioni della Srls per ritagliarsi uno statuto su misura. In altri Paesi europei, come la Germania, questa difficoltà è stata superata nel senso che è obbligatorio adeguarsi allo statuto standard solo nel caso in cui non si va dal notaio. C'è poi una questione di **patrimonializzazione**. Se l'avvio di una attività con un solo euro di capitale sarà sicuramente molto incoraggiante, è pur vero che nessuna banca potrà mai concedere finanziamenti a fronte di un capitale così irrisorio.

i) Semplificazioni amministrative: per ciascun procedimento amministrativo, deve essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e al quale l'interessato può rivolgersi per la conclusione del procedimento.

Viene modificata la disciplina dello **sportello unico per l'edilizia** e dei procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (**Dia**), prevedendo che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo.

l) Sospensione entrata in operatività del SISTRI: per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.

5) MISURE PER ACCELERARE GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE

a) Strumenti per facilitare il finanziamento delle infrastrutture, mediante: - **Project bond** - Finanziamento di infrastrutture realizzate in **partenariato pubblico privato**, attraverso la defiscalizzazione, esteso a tutte le opere infrastrutturali, - **Conferenza dei servizi** preliminare e studio di fattibilità nella finanza di progetto, di cui si è detto al precedente punto 4.

b) Strumenti per accelerare opere e cantieri: la riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città come motore per il settore edile vengono attuati attraverso gli strumenti innovativi del "Piano Sviluppo Città" e del "Contratto di valorizzazione urbana".

- Il **Piano nazionale delle città** consente di coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, grazie al reperimento di risorse pubbliche (di cui 225 milioni di euro subito disponibili) e all'attivazione di forti sinergie a livello pubblico/privato. I diversi soggetti istituzionali interessati al Piano saranno coordinati da una Cabina di regia (operativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dai soggetti istituzionali interessati) che selezionerà gli interventi da realizzare.

- Lo strumento del **“contratto di valorizzazione urbana”** regolerà gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all'area da valorizzare, così da consentire l'avvio delle opere in tempi definiti.

c) Autonomia finanziaria dei porti: la norma prevede di destinare ai porti, nel limite massimo di 70 milioni euro annui, parte dell'Iva e delle accise (1%) in essi prodotte attraverso le operazioni portuali di import-export di merci. Si punta così a dare nuovo impulso alla infrastrutturazione portuale e alla viabilità stradale e ferroviaria di connessione consentendo, inoltre, il potenziamento del piano di sviluppo delle cosiddette **“autostrade del mare”**.

Tale norma mira al progressivo raggiungimento della **“autonomia finanziaria”** delle autorità portuali, consistente nella possibilità concessa alle Autorità portuali di finanziare autonomamente l'infrastrutturazione attraverso le risorse rinvenienti dalle accise e dall'IVA riscossa sulle operazioni effettuate negli stessi porti.

Si consente, inoltre, una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse assegnate ai singoli porti, in quanto le imposte incamerate sono proporzionali alla quantità di operazioni effettuate e, pertanto, legate all'effettiva funzionalità del porto stesso.

d) Utilizzo da parte dei Comuni dei crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali: la disposizione consente ai Comuni di utilizzare, per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, i crediti d'imposta senza la limitazione attualmente fissata in circa 500 mila euro annui, liberando risorse a vantaggio dell'economia reale e del mondo delle imprese e contribuendo in tal modo alla crescita economica del Paese.

e) Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni: viene elevata dal 50% al 60% la quota dei lavori che i concessionari, titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 (ossia prima della definizione delle regole di affidamento delle concessioni attualmente in vigore), sono tenuti ad affidare attraverso procedure di evidenza pubblica. Si restituisce così al mercato un'ampia quota di contratti di lavori pubblici, consentendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere presenti nei piani di investimento delle società concessionarie.

f) Istituzione dell'Agazia per l'Italia Digitale: per accelerare la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed europea viene istituita l'Agazia per l'Italia Digitale, alla quale vengono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti – DigitPa, Agazia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, che vengono soppressi o riorganizzati - in materia di innovazione tecnologica.

La nuova Agazia avrà il compito di coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie, assicurando la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, secondo i parametri comunitari.

Altro compito fondamentale sarà procedere alla razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale.

In tal modo, il nostro Paese si dota dunque di un unico strumento strategico e operativo sul fronte dell'innovazione tecnologica, superando così il problema della frammentazione delle competenze e ponendo le basi per una programmazione unitaria e coordinata delle risorse sul fondamentale fronte dell'innovazione.

6) RECUPERO RISORSE PER LO SVILUPPO

a) Razionalizzazione agevolazioni e Fondo per la Crescita sostenibile: la norma provvede a riordinare il fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica (ex FIT), denominandolo **“Fondo per la crescita sostenibile”**. Esso si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Per ogni obiettivo è istituita una sezione dedicata nell'ambito del Fondo.

b) Il Decreto ha, inoltre, previsto l'abrogazione di 43 norme di agevolazione alle imprese, gestite dal MiSE, in parte con scarsa o nulla operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico e in parte ancora attive con un numero elevato di procedimenti pendenti. Tra le norme abrogate si segnalano in particolare, la legge n. 488/1992 e quelle relative alla programmazione negoziata ovvero i Contratti di Programma, i Contratti di Localizzazione e i Contratti d'area.

Al nuovo Fondo affluiranno gli stanziamenti iscritti al bilancio e non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MiSE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si andranno in questo modo a recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi. Saranno, altresì, disponibili le risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)" istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stimabili in circa 1,2 miliardi di euro. Le somme potranno essere utilizzate per finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi finanziati dall'UE e dalle Regioni, anche ad altre forme di agevolazione, ad eccezione del credito di imposta. Si aboliscono gli interventi a fondo perduto. La pubblicità del funzionamento del Fondo sarà garantita via internet mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione.

c) Procedure di semplificazione e accelerazione degli aiuti in essere: presso il MiSe sono attive, dal punto di vista amministrativo, circa 27.000 operazioni di agevolazione alle imprese. Vengono introdotti meccanismi di semplificazione di questi procedimenti e di accelerazione degli investimenti agevolati, in particolare:

- **moratoria delle rate di finanziamento** dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni. Prevede la possibilità di concedere una sospensione di 12 mesi del rimborso della quota capitale delle rate, secondo le condizioni ed i criteri prefissati dal MiSE, consentendo, nell'attuale contesto di grave crisi economica, di non penalizzare imprese che stanno portando regolarmente a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La sospensione potrebbe riguardare rate di ammortamento pari a circa 100 milioni di euro in ragione d'anno.

- **riordino della disciplina** in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di **aree di crisi industriale complessa**. La disposizione introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa, che circoscrivono in modo puntuale il perimetro e le modalità di intervento, i tempi di realizzazione e l'ingaggio di risorse nazionali e regionali. Nello specifico l'azione è volta a concentrare l'intervento pubblico su poche grandi aree di crisi industriale di rilevanza nazionale superando l'attuale frammentazione degli interventi e delle risorse, oggi dispersi su una moltitudine di sistemi locali del lavoro che insistono su 3.000 comuni su tutto il territorio nazionale.

- **semplificazione ed accelerazione di "Industria 2015"**. Si interviene per rendere più spedite le procedure amministrative per l'erogazione delle ingenti risorse disponibili per le imprese ma non ancora erogate, disponendo allo stesso tempo termini perentori pena revoca e decadenza dai benefici, per l'avvio degli investimenti e per la presentazione della documentazione in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria. Sono interessate 232 iniziative, relative essenzialmente a filiere o reti di imprese, che possono comportare l'erogazione di oltre 846 milioni di euro concedibili.

- **accelerazione** della definizione dei **procedimenti agevolativi**. Alla luce della dinamica del ciclo economico, vengono eliminati o mitigati i vincoli previsti all'atto della concessione delle agevolazioni fra i quali, in particolare, quelli occupazionali, per evitare l'adozione di un numero elevatissimo di revoche delle agevolazioni nei confronti delle imprese che hanno comunque realizzato le iniziative ma non riescono a rispettare, nell'attuale congiuntura economica, i livelli occupazionali a suo tempo programmati. La rimozione di tali vincoli accelererà inoltre la conclusione degli investimenti ancora in corso, nell'attuale fase rallentati anche dal timore d'incorrere nella revoca delle agevolazioni. Si ritiene pertanto che un volume significativo di risorse possa essere conseguentemente sbloccato e trasferito alle imprese.

7) MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

a) Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti: la norma consente ai produttori di biocarburanti per autotrasporto nazionali e comunitari di attuare modifiche tecnologiche e procedurali utili a rendere la propria filiera produttiva più efficiente e competitiva rispetto alle importazioni extracomunitarie. Vengono inoltre razionalizzati i controlli, sempre al fine di evitare distorsioni di mercato a favore di importazioni extracomunitarie.

b) Misure in materia di ricerca e estrazione di idrocarburi: si stabilisce una fascia di rispetto unica, per petrolio e per gas, e più rigida, passando dal minimo di 5 miglia alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Viene infine creato un fondo per le attività di salvaguardia del

mare e di sicurezza delle operazioni offshore finanziato attraverso l'aumento delle royalties per le estrazioni in mare (dal 7 al 10 per cento per gas e dal 4 al 7 per cento per petrolio).

c) Semplificazioni delle attività di realizzazione di **infrastrutture energetiche e liberalizzazioni** nel mercato del **gas naturale**.

d) Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e corrispettivi per la copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle **imprese a forte consumo energetico** che potranno usufruire di sgravi fiscali e parafiscali.

8) CONTROLLO DEI CITTADINI SULLA SPESA PUBBLICA

Dovranno obbligatoriamente essere **pubblicati** su Internet dati e informazioni relativi alle somme di **danaro superiori a 1.000 euro** erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla **pubblica amministrazione** o soggetto ad essa funzionalmente equiparato (concessionari di servizi pubblici o società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) a imprese e altri soggetti economici. La norma mira a garantire la **trasparenza** della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico, anche al fine di ottimizzare le politiche pubbliche economiche e industriali per la crescita produttiva. A tal fine la pubblicazione dovrà avvenire con modalità tecniche e formati ispirati all'"open data" che consentano l'esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento del Governo con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità.

La **mancata pubblicazione** dei dati e delle informazioni rappresenterà un elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti dovrà essere rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità. L'inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo parte dell'amministrazione.

9) ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE

a) Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali: si apportano delle modificazioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali.

Il provvedimento ha l'obiettivo di accelerare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le modifiche intendono chiarire che l'organizzazione in tali ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino, sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.

b) Razionalizzazione dell'organizzazione dell'**ICE** e dell'**ENIT**: vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l'avvio e il potenziamento dell'attività dell'**ICE** (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell'Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del Mise del rimanente personale dipendente.

Viene prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo.

Viene inoltre avviata la riorganizzazione della rete **ENIT** (Agenzia nazionale per il turismo all'estero). Il progressivo assorbimento delle 25 sedi all'estero in quelle del Ministero degli Affari Esteri comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento, stimabile in oltre 12,7 milioni di euro, con una significativa riorganizzazione dell'impiego del personale Enit a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte al contesto internazionale.

c) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e **consorzi per l'internazionalizzazione**: la norma riordina e semplifica le procedure relative al **Fondo per l'internazionalizzazione** istituito dalla Legge 394/81 e gestito da **SIMEST**, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI.

Sono istituiti, inoltre, i **consorzi per l'internazionalizzazione**, la cui mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell'agroalimentare. La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i **contributi** per sostenere i progetti per l'internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l'internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria.

d) Si affida al sistema delle Camere di commercio il **potere sanzionatorio** in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di **Made in Italy** che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. L'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine

e) Contratto di Rete: le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell'articolo 24 del "Codice dell'Amministrazione digitale". Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l'internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso. Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l'accesso allo strumento del contratto di rete.

f) Razionalizzazione disciplina delle strutture commissariali: la norma prevede un termine certo per la ricognizione di tutte le pendenze relative ad opere con affidamento ad un commissario ad acta al fine di definire le stesse in termini conclusivi. Viene inoltre fissato l'importo massimo per il finanziamento della struttura a supporto del commissario (massimo 100mila euro annui) in funzione della natura degli adempimenti e in funzione delle attività svolte. L'articolo dispone la cessazione entro il 31 dicembre 2013 del commissario "ad acta" nominato nel 2003 -"sine die"- per provvedere alla chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria programmati sulla base della legge speciale emanata per il terremoto dell'Irpinia. Le attività non ancora concluse saranno trasferite alle strutture competenti in via ordinaria.

I compensi dei commissari straordinari saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Sono poi previste restrizioni in materia di attribuzione da parte dei commissari straordinari di incarichi di collaborazione e consulenza professionale o di delega a terzi di funzioni proprie (in tale ultimo caso, come nel fallimento, il compenso del delegato è a carico del compenso del commissario).

g) nell'ambito delle Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del **settore energetico** il decreto dispone delle novità nella gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti; in materia di ricerca e estrazione di idrocarburi; in materia di semplificazione delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale; nei Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e corrispettivi per la copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico.

h) riguardo l'**azione di controllo dei cittadini sulla spesa pubblica**, si è previsto l'obbligo di pubblicare su Internet dati e informazioni relativi alle somme di danaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione o soggetto ad essa funzionalmente equiparato (concessionari di servizi pubblici o società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) a imprese e altri soggetti economici. La norma mira a garantire la trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico, anche al fine di ottimizzare le politiche pubbliche economiche e industriali per la crescita produttiva. A tal fine la pubblicazione dovrà avvenire con modalità tecniche e formati ispirati all'"open data" che consentano l'esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento del Governo con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità.

La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni rappresenterà un elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti dovrà essere rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità. L'**inottemperanza** alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo parte dell'amministrazione.

i) Misure per **accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali**. Il provvedimento ha l'obiettivo di accelerare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Le modifiche intendono chiarire che l'organizzazione in tali ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell'ambito o bacino, sia l'attribuzione del ruolo di ente di governo dell'ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.

l) Expo 2015: accelerate le procedure per realizzare le opere. Finanziamento di 5 milioni alla Fabbrica del Duomo di Milano e istituzione della Fondazione Grande Brera.

m) Auto Elettrica: incentivi dai 3.000 a 5.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica, e contributi per costruire le colonnine di ricarica. Saranno omologate le auto che da benzina o diesel diventano elettriche montando il kit.

n) Imprese Spettacolo come PMI: gli organismi dello spettacolo dal vivo vengono assimilati alle PMI, consentendo quindi di poter usufruire delle agevolazioni previste da questo settore.

o) Cinema esonerati da tassa comunale: i cinema vengono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

p) Ricerca: imprese, università ed enti di ricerca, potranno ottenere contributi a fondo perduto, crediti agevolati, crediti di imposta e agevolazioni fiscali.

10) MISURE PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO

Il provvedimento definisce infine interventi importanti per il sostegno e lo sviluppo del comparto agroalimentare. Nel provvedimento ci sono norme che impattano nei seguenti settori: comparto vitivinicolo, agroenergie, pesca e acquacoltura. Per quest'ultimo, sono stati messi a punto interventi per ridare slancio e competitività al settore, in particolare in merito allo sviluppo dell'acquacoltura in mare. Viene inoltre introdotto un sistema volontario di indicazione dell'origine, con un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti, per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, così da poter segnalare al consumatore la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

È stato inoltre deciso, considerata la situazione di grave crisi economica e le sue conseguenze sulla parte più debole della società italiana, di istituire il Fondo nazionale la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che sarà gestito da AGEA, assegnando per il 2012 una prima dotazione finanziaria pari a un milione di euro.

Vengono liberati quasi 20 milioni di euro non utilizzati relativi a programmi precedenti, che potranno essere destinati - anche nel breve termine - a misure urgenti a sostegno del settore agricolo ed alimentare. Le somme, presenti sul bilancio dell'AGEA, sono destinate anche a finanziare specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, che sempre più spesso colpiscono il comparto.

• Progetto Pronto soccorso imprese a Napoli.

Per fornire un primo sostegno a chi si sente oppresso dal peso degli impegni fiscali e finanziari di fronte alla crisi economica e sociale, particolarmente sentita nella nostra regione, alla luce dei recenti tragici eventi, a Napoli è nato il **progetto Pronto soccorso imprese**.

L'iniziativa è nata grazie al coinvolgimento di alcuni enti, ordini ed associazioni professionali campane, quali: rete dei Professionisti e Imprese del Sud, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, Associazione Libera, Consorzio Fidi Conaga, associazione Impegno Civile, Confprofessioni Campania, Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania, Area Attività Psicologiche dell'Asl di Caserta, Agenzia delle Entrate della Campania, Campania Equitalia Sud Spa della Campania.

Il progetto vuole dare una prima risposta all'emergenza che vivono gli imprenditori attraverso l'erogazione gratuita di **assistenza e orientamento** nei rapporti con il sistema bancario, Agenzia delle Entrate e tribunale fallimentare. Nel caso di un'emergenza, il professionista del "pronto soccorso" fa da **mediatore** con le banche o Equitalia, ricercando la soluzione migliore.

Interventi d'emergenza e soluzioni di lungo periodo: 1) Il primo obiettivo è aiutare chi vanta crediti verso lo Stato, per **evitare il fallimento**. 2) Si cercano soluzioni per **commesse, pagamenti e accesso al credito**, onde evitare un corto-circuito che costringe tanti imprenditori a cedere l'attività. 3) Altro problema da affrontare è la **sotto-capitalizzazione**, aggravata negli anni di crisi e che allarga sempre più la forbice con i concorrenti europei e su cui il professionista cerca d'intervenire. 4) Tra le soluzioni di medio periodo, si punta a processi di **aggregazione per le**

piccole imprese e un migliore **rapporto con** l'amministrazione finanziaria, attraverso i mediatori specializzati della rete.

PMI in cerca di garanzie e ruolo dei Consorzi: si consolida anche l'attività dei **consorzi di garanzia** per agevolare l'accesso al credito delle PMI. Nel 2011 Eurofidi ha garantito 1,4 miliardi sui 2,5 confluì dalle banche alle imprese, oltre all'attivazione di un plafond di 50 milioni di euro per nuovi investimenti.

I **finanziamenti** tendono ad essere concentrati sul breve-medio periodo nel 60% dei casi, considerando l'andamento economico sfavorevole.

Le aziende socie di Eurofidi sono circa 48.000 e il **settore edilizio**, in particolare sofferenza, si rivolge spesso ai consorzi di garanzia che coprono spese di avviamento, investimenti e progetti di sviluppo e compatibilità ambientale, per favorire la nascita di nuove attività.

In questo quadro si inserisce anche l'azione dei **confidi** che offrono alle banche le loro garanzie per aiutare le PMI ad accedere a finanziamenti a condizioni agevolate.

- **Regione Campania** - Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012. Approvato il **Testo Unico dell'apprendistato** che stabilisce regole e limiti per l'attivazione dei contratti lavorativi da parte delle imprese locali. (BURC n. 44 del 16 Luglio 2012).

La Regione Campania è stata fra le prime a livello nazionale a recepire, integrare e specificare le novità del Testo unico sull'apprendistato, uno strumento fino a oggi scarsamente utilizzato: gli apprendisti assunti in Campania nel 2008-2010 sono stati poco più di 21 mila contro i quasi 600 mila in Italia e i soggetti formati sono stati poco più di 1.100 contro i quasi 150 mila in Italia.

La nuova legge regionale, d'intesa con le parti sociali, intende definire in maniera organica le **strategie e gli strumenti di intervento della Regione** per incentivare la stipula di contratti di apprendistato secondo le linee guida definite a livello nazionale dal D. Lgs. n. 167/2011.

La nuova normativa, inoltre, riconosce ai datori di lavoro un **incentivo economico periodico**, a fondo perduto, per l'attivazione di rapporti di lavoro regolati dalla legge.

Il Testo Unico prevede **quattro tipologie contrattuali**:

- a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**, valido in **tutti i settori** produttivi per soggetti di età compresa tra i **15 e i 25 anni** di età anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.
- b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**, può essere stipulato in **tutti i settori** di attività, pubblici o privati, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale da parte dei soggetti tra i **18 e i 29 anni**. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, mentre l'età è innalzata in via sperimentale fino ai **32 anni** anche per i **disoccupati di lunga durata** che hanno accesso ai benefici all'assunzione previsti dalla legge. Viene inoltre istituita la figura di **maestro artigiano** e della **Bottega scuola** per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani per l'artigianato.
- c) Apprendistato di alta formazione e ricerca**, può essere stipulato per **tutti i settori** di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore. L'apprendistato di alta formazione riguarda i giovani laureati **fino ai 29 anni**; in via sperimentale, però, la **Campania** ha esteso l'accesso ai giovani, anche disoccupati di lunga durata, che non abbiano compiuto i **35 anni**. Può essere stipulato per il praticantato per l'accesso alle "professioni ordinistiche" o per esperienza professionale attraverso intese, promosse dalla Regione Campania, con i Consigli degli ordini professionali e le scuole di specializzazione per le professioni legali.
- d) Apprendistato per i lavoratori in mobilità**, destinato ai lavoratori in mobilità al fine di promuovere la riqualificazione professionale. Esso prevede l'assunzione senza limite di età.

La Regione favorisce le intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo che prevedano il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato, con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane.

Il testo regionale contiene alcuni **elementi positivi**: la possibilità di utilizzare questa tipologia contrattuale per combattere la dispersione scolastica, l'elevamento dei limiti di età per l'accesso in alcuni casi oltre i 29 anni (l'età media d'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani campani è spesso oltre i 30 anni), la configurazione della figura del maestro artigiano e l'istituzione della Bottega scuola, la definizione del numero di ore di formazione da svolgere in apposite strutture fuori dalla sede di lavoro e la previsione di un apposito tipo di contratto per il reinserimento dei lavoratori in mobilità.

Ma. Per rendere effettivamente operativo le misure previste, occorre un adeguato impegno finanziario ed una semplificazione della procedure, per far sì che lo strumento trovi effettiva applicazione nei settori di naturale sbocco: **artigianato, turismo, commercio ecc.**

Il testo è scaricabile al **sito**:

http://www.fse.regione.campania.it/assets/allegati/Legge_regionale_n_20-2012.pdf.

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 **Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio** (G. U. n. 143 del 21 giugno 2012).
- Ministero Economia e Finanze - DECRETO 25 giugno 2012. **Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.**
- DECRETO 25 giugno 2012. **Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Il problema dei **crediti delle imprese fornitrici verso la P.A.** (e del ritardo nei pagamenti di tali crediti) ha agitato in questi ultimi mesi la scena economica del paese, anche perché, ai ritardi nei pagamenti, si somma la stretta creditizia in atto ormai da molti mesi.

La stima del valore dei crediti che le imprese italiane vantano nei confronti della P.A. si colloca in un range che oscilla da **70** ad oltre **100 miliardi** di euro, con un tempo di pagamento medio che ha raggiunto negli ultimi anni i 180 giorni, con punte che superano abbondantemente l'anno (per arrivare a durate ancora maggiori in alcune regioni). Questi numeri sono abnormi rispetto ai partner europei, sia prendendo in considerazione il valore totale sia valutando i giorni di pagamento. A livello europeo la stima di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni è pari a circa 180 miliardi di euro: questo significa che circa la metà dei crediti comunitari ha origine dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Per quanto riguarda i **tempi di pagamento**, invece, i principali partner e competitor europei si collocano su valori notevolmente inferiori a quelli italiani, basti pensare che il tempo medio di pagamento in Francia è pari a 64 giorni, nel Regno Unito 47 giorni ed in Germania 35 giorni.

Il governo ha presentato il 22 maggio 4 decreti ministeriali, che dovrebbero ridurre i crediti delle imprese su Asl, comuni, regioni ed altri enti della P.A. e cercare di smaltire già entro l'anno 20-30 miliardi delle somme accumulate negli ultimi mesi.

Due decreti ("**decreti certificazione**") riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di due decreti "fotocopia", uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile.

Un altro decreto ("**decreto compensazioni**") riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010. Si tratta della parte più controversa, sulla quale il governo è arrivato a trovare un'impostazione che ha in sostanza soddisfatto le richieste delle associazioni imprenditoriali;

Un quarto decreto riguarda il **Fondo Centrale di Garanzia**, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. "salva Italia").

A questi atti si aggiunge l'**accordo tra ABI e le Associazioni imprenditoriali**, che istituisce un **plafond dedicato allo smobilizzo dei crediti** delle imprese verso la Pubblica Amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti. L'accordo di fatto sblocca **20-30 miliardi** su un debito totale della PA intorno ai 70 miliardi, a cui si aggiungono anche 30-40 miliardi che le PMI attendono dalle grandi aziende.

Il Governo ha previsto anche la possibilità che consente alle aziende di farsi pagare i crediti con titoli di Stato (in attuazione del D.L. Liberalizzazioni).

Beneficiari: i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, potranno presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello allegato al decreto in attesa che sia predisposta la prevista apposita piattaforma elettronica.

Si possono utilizzare i **crediti certificati** per ottenere **anticipazioni bancarie**, per **cedere il proprio credito** e per **pagare**, parzialmente o integralmente, i seguenti **debiti**, per i quali in ogni caso deve essere stata emessa cartella di pagamento e **iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012:**

- tributi erariali, regionali e locali,
- contributi assistenziali e previdenziali,
- premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
- entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione,
- oneri accessori, aggi e spese a favore dell'ente di riscossione,
- imposte previste all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122 (fra cui crediti d'imposta per attività di ricerca, detrazione per riqualificazione energetica).

Eccezioni: crediti da enti locali commissariati ai sensi dell'*art. 143 del testo unico di cui al DL n. 267/2000*; crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso; crediti rientranti nella gestione commissariale; procedimenti giurisdizionali pendenti sul credito.

Il decreto sottolinea (*art 3*) che si possono utilizzare in **compensazione** anche i crediti certificati verso gli enti del **Servizio Sanitario Nazionale** per somministrazione, forniture e appalti. Significa che sono utilizzabili crediti verso aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (anche se trasformati in fondazioni), aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

La **procedura:** l'azienda titolare del credito deve presentare la **certificazione** ottenuta presentando la **domanda** secondo le **istruzioni** previste nei rispettivi decreti del MEF (certificazione crediti verso lo Stato oppure certificazione crediti verso la PA locale), all'agente di riscossione competente per i debiti che intende pagare. Le imprese devono presentare domanda utilizzando l'apposito modello (l'**allegato 1** del decreto, che si trova online e **inviare via PEC** (posta elettronica certificata).

Il **Modello** di istanza di pagamento di crediti con la PA centrale a seguito di forniture di beni e servizi eseguite ma non pagate è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2012/06/Crediti-in-titoli-di-Stato_modello.xls.

Nell'arco di tre mesi verranno attivate anche procedure attraverso la piattaforma elettronica **Consip**.

Il modulo è molto semplice: si inseriscono i **dati del creditore**, quelli del **debitore** (la PA), si specifica a quanto ammonta il **credito** e da che tipo di documento è **certificato** (fattura, parcella e via dicendo). L'impresa invia il modulo all'amministrazione, allegando le relative fatture e precisando se intende far valere la compensazione. Va sottolineato che attivando questo procedimento, l'impresa si impegna a **non avviare altre azioni giudiziarie** nei confronti del debitore.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aperto alle imprese un servizio di **help desk** – all'indirizzo email certificazionecrediti@tesoro.it - per avere **informazioni** in merito ai nuovi

strumenti previsti dal Governo per far fronte al ritardo nei pagamenti dalla PA: certificazione dei crediti, compensazione e Fondo centrale di Garanzia.

Nel caso in cui il pagamento riguardi **solo una parte delle somme** dovute, l'azienda è tenuta, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. Se manca questa indicazione, decide l'agente della riscossione secondo le priorità previste dall'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. L'**agente della riscossione** ritira la certificazione originale e ne consegna una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Entro tre giorni lavorativi verifica la validità della documentazione, mediante richiesta all'Amministrazione debitrice trasmessa con posta elettronica certificata oppure utilizzando, dove è possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze (*art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183*). L'amministrazione debitrice deve rispondere entro 10 giorni, e l'agente di riscossione comunica all'azienda l'esito della verifica.

A questo punto, se tutto è andato bene, **il debito** dell'azienda nei confronti della PA **si estingue** «limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione» e l'azienda ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'avvenuta compensazione è comunicata dall'agente della riscossione all'ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi (sempre attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica).

L'agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al ministero dell'Economia, l'ammontare delle **compensazioni effettuate** con l'indicazione del tributo, degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione oggetto di compensazione.

L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all'agente della riscossione. Restano dovuti gli eventuali **interessi di mora e l'aggio** (di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*), maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

E' possibile che l'azienda abbia scelto di utilizzare in compensazione solo una parte del credito certificato. In questo caso, l'importo del credito utilizzato è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione: **il credito residuo** può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Il debito compensato: a questo punto, l'azienda ha estinto il suo debito e la PA resta invece debitrice verso l'ente a cui è stata presentata la certificazione. L'importo oggetto della certificazione deve essere **pagato entro 12 mesi** dalla data di rilascio della certificazione stessa.

Se **l'ente debitore non paga**, l'agente della riscossione lo comunica ai ministeri dell'Interno e dell'Economia, e l'importo dovuto viene recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Fanno **eccezione**, da questi recuperi, le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

L'**Ente pubblico** ha **60 giorni** di tempo per rispondere, riconoscendo l'importo ed emettendo la relativa certificazione, oppure apportando cambiamenti o rifiutando l'addebito (ma in questo caso deve motivare). Nella risposta la P.A. deve specificare la data in cui intende pagare (che deve essere entro 12 mesi dall'inizio dell'iter).

Per i **crediti oltre i 10mila euro**, l'amministrazione procede a verificare se ci sono cartelle di pagamento (come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48-bis*). Nel caso risultino cartelle non pagate, la certificazione viene comunque emessa al lordo di queste ultime, ma viene indicato l'importo delle cartelle notificate.

Nel caso in cui la certificazione serva a **compensare** somme iscritte a ruolo (in base all'*articolo 28-^{quater} del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*), il pagamento va effettuato **entro 12 mesi** dal rilascio.

Se l'**Ente pubblico non risponde** entro i 60 giorni, si attiva una **seconda procedura**, che a sua volta può durare altri 60 giorni: il creditore presenta una **nuova istanza**, l'azienda creditrice può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta (come *all'articolo 9, comma 3-bis, dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*), utilizzando il modulo dell'allegato 1 bis.

L'amministrazione competente nomina un commissario entro 10 giorni, utilizzando l'allegato 3 (previa verifica che nel frattempo non sia arrivata la certificazione).

Il **commissario ad acta** rilascia la **certificazione entro 50** giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2 bis. Egli è prioritariamente un dirigente o funzionario dell'Amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

Se il creditore ha un'**esposizione debitoria nei confronti della stessa amministrazione di cui è anche creditore**, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti.

Fanno **eccezione** le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui *agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* (crediti di imposta per spese di attività di ricerca, detrazione per interventi di riqualificazione energetica, quote e contributi ad associazioni e circoli privati), nel caso in cui il creditore dichiara nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'*articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*. In questa ipotesi, l'importo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione e il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

Gli **Enti Locali** sono tenuti a **comunicare mensilmente**, entro il decimo giorno di ciascun mese, l'ammontare delle certificazioni rilasciate al ministero dell'Economia e delle Finanze (fanno eccezione le certificazioni in forma elettronica).

Dopo aver certificato il credito, l'impresa può scegliere fra **tre soluzioni** diverse per ricevere i soldi:

- a) compensare con **debiti iscritti a ruolo**,
- b) ottenere un'**anticipazione bancaria**,
- c) **cedere il credito** a un intermediario finanziario (pro soluto o pro solvendo).

Della prima alternativa si è già parlato.

Se sceglie, invece, l'**Anticipazione bancaria**, l'impresa deve semplicemente andare in banca con la certificazione. Bisogna fare attenzione, però, perché è previsto esplicitamente che le somme erogate dalla banca come anticipo del credito **non si sovrappongono ad altre** eventuali tipologie di finanziamento già attivate o al castelletto bancario (che quindi non si riduce).

L'anticipazione può essere assistita dal Fondo di garanzia, fino al 70% dell'importo (o all'80% in caso di apporto di risorse delle Regioni), per un massimo di 2,5 milioni di euro per una singola azienda. **Non sono dovute** commissioni per la garanzia bancaria per le imprese del Mezzogiorno, le imprese femminili, le aziende in amministrazione straordinaria, le micro imprese con contratto di rete, le imprese sociali.

Se l'impresa sceglie la **cessione del credito** a una banca o a un intermediario: sarà possibile farlo sia scegliendo il **pro-soluto** (per cui il rischio passa a chi acquista il credito), o con il **pro solvendo**, per cui invece è l'impresa che resta responsabile in caso di insolvenza del debitore.

Inoltre, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012, prevede che, per accelerare il pagamento dei crediti commerciali, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del **31 dicembre 2011** possono essere estinti mediante **assegnazione di titoli di Stato** nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. I Titoli di Stato da utilizzare per la compensazione dei debiti nei confronti delle imprese sono Cct "speciali", con decorrenza primo dicembre 2012 e scadenza primo dicembre 2016. Il taglio minimo dei titoli è di 1.000 euro, e l'interesse è fisso, pagabile in rate semestrali posticipate. Si tratta di una misura semplice e apprezzabile, unica accortezza sarà l'indicazione distinta di tutti i crediti (in altri termini, ogni voce di credito per ogni riga, evitando cumulazioni complessive).

Si ricorda infine che l'Accordo ABI-imprese che sblocca 20 miliardi per anticipare alle aziende i crediti nei confronti della PA.

Rilascio DURC per compensazione tra crediti e debiti: con la Spending Review è stata, inoltre, introdotta un'altra interessante novità per le imprese, le quali potranno ottenere il DURC compensando i debiti contributivi con i crediti vantati verso la PA, ne basterà la certificazione che «attesti la sussistenza e l'importo di **crediti certi, liquidi ed esigibili** vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto». Il credito nei confronti della PA deve estinguere

completamente il debito contributivo (la cifra quindi non può essere più bassa). In tal modo, le imprese potranno ottenere il DURC presentando la certificazione dei crediti con la P.A., attraverso un meccanismo di compensazione integrale di eventuali debiti contributivi (INPS, INAIL) che impedivano un rilascio DURC regolare. Per questo si dovrà attendere, però, un apposito decreto ministeriale, che arriverà entro 60 giorni.

Questo significa che eventuali oneri contributivi accertati e non versati dall'azienda possono essere compensati da certificazione di un credito nei confronti della PA. In questo modo le aziende che non ce la fanno ad andare avanti, bloccate in un circolo vizioso di mancati pagamenti che impedisce loro di partecipare a nuovi bandi e appalti, avranno una chance in più di uscire dall'impasse.